

I TIPI DI SUCCESSIONE

ALLA CASSA DEI TRIBUTI

DONAZIONI E PASSAGGI DI IMPRESE

Quando si decide....

Testamento solo in forma scritta per scegliere a chi lasciare i beni

Le parole non bastano - Contenuti anche non patrimoniali

A CURA DI
Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla

Nel nostro ordinamento non è consentito designare i beneficiari di una successione ereditaria e individuare le attribuzioni patrimoniali a loro favore se non mediante un testamento: si dice «testamento» l'atto con il quale una persona fisica dispone a chi andranno le proprie sostanze dopo la morte (e «testatore» chi redige un testamento). In mancanza di un testamento, l'individuazione dei beneficiari della successione e le relative attribuzioni sono disposte direttamente dalla legge (si tratta della cosiddetta «successione legittima», cui è dedicato l'articolo qui a fianco).

Il Codice civile italiano, peraltro, comprime fortemente la libertà di disporre della propria eredità con il testamento, e ciò per effetto delle regole della cosiddetta «successione necessaria» (si veda la pagina qui a fianco), vale a dire le norme che impongono di riservare a favore di determinati stretti familiari una rilevante quota del patrimonio (la «quota di legittima»). Pertanto, quando si redige un testamento, queste regole vanno quindi tenute presenti per evitare di creare situazioni conflittuali.

Contenuto e forma

Se, come detto, il testamento ha un contenuto essenzialmente patrimoniale, esso può contenere anche disposizioni rilevanti anche sotto un profilo non strettamente patrimoniale: ad esempio è possibile che il testatore lo utilizzi per domandare la cremazione del suo cadavere oppure per compiere il riconoscimento di un figlio naturale. Il testamento può inoltre contenere disposizioni che non hanno alcun rilievo giuridico ma solo un valore morale o religioso, come ad esempio l'esortazione a determinati comportamenti (non infrequente è il caso del defunto che abbia domandato nel testamento la celebrazione di funzioni religiose a suo suffragio).

Il testamento è un atto unilaterale (e cioè formato con l'espressione della volontà del solo soggetto che intende disporre delle proprie sostanze, e quindi, ad esempio, non può es-

sere redatto congiuntamente da due persone), a forma vincolata (e cioè è ammesso solo se redatto con le modalità imposte dalla legge, e cioè, principalmente, nelle forme del testamento olografo, pubblico o segreto, spiegate qui a destra).

È importante sottolineare che la legge non consente il testamento orale in quanto nel nostro ordinamento vale il principio per cui la volontà testamentaria non espressa nella forma di uno dei testamenti disciplinati dalla legge non ha valore: non valgono perciò come testamento, ad esempio, le espressioni formulate da un infermo sul letto di morte oppure le confidenze fatte a persona di fiducia.

Il testamento non è irreversibile, in quanto esso è in qualsiasi momento revocabile, perché la legge consente che il testatore possa mutare la propria volontà fino all'ultimo minuto della sua vita. La revoca può avvenire sia in forma esplicita (e cioè redigendo un nuovo testamento e indicando in esso che il precedente testamento deve appunto considerarsi revocato) che in forma tacita: nella misura in cui il nuovo testamento sia in tutto o in parte incompatibile con il testamento precedente, questo deve corrispondentemente intendersi in tutto o in parte abrogato.


La validità

Perché un testamento sia valido è necessario che il testatore, al momento della redazione del documento, sia maggiorenne, non interdetto e sia comunque capace di intendere e di volere: pertanto, può fare testamento anche il soggetto che sia solamente «inabilitato».

Dato che la legge non dispone nulla per il testamento redatto da chi si trova in amministrazione di sostegno, occorre concludere che, in linea di principio (e cioè a meno che l'incapacità di redigere il testamento sia esplicitata nel decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno), costui ha la capacità di redigere testamento, salvo che un giudice non accerti che il soggetto in questione si trovasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento.

Le tre forme

TESTAMENTO OLOGRAFO



Il testamento «olografo» è la forma testamentaria più facile, economica e riservata, in quanto richiede solo tre requisiti: che il testo sia per intero scritto a mano dal testatore, che il testatore scriva la data in cui redige il testamento e che il testatore apponga la propria firma alla fine delle sue disposizioni. Non si

possono quindi usare strumenti di scrittura meccanici o elettronici, quali ad esempio la macchina da scrivere o il personal computer, né è possibile che il testamento sia scritto, sotto dettatura del testatore, da un terzo. Non sono invece previsti requisiti specifici per quanto riguarda il supporto sul quale redigere il testamento (in particolare non è necessario utilizzare carta «da bollo» o altri supporti con particolari caratteristiche). Il pregio del testamento olografo è quindi la semplicità; i punti critici sono invece quelli della assenza della guida di uno specialista e della reperibilità del testamento dopo la morte del de cuius. Occorre pertanto porsi il problema della conservazione del testamento e del fatto che esso non solo sia rintracciabile dopo la morte del testatore, ma anche che non finisca nelle mani «sbagliate» (ad esempio un soggetto controinteressato che lo possa eliminare).

TESTAMENTO PUBBLICO

Ai «difetti» del testamento olografo rimedia il testamento «pubblico», per la cui redazione è imprescindibile l'intervento di un notaio. Viene redatto alla presenza di due testimoni, direttamente dal notaio il quale, una volta ricevute le espressioni di volontà del testatore, le trascrive in un documento cartaceo per poi leggerlo al testatore in presenza dei testimoni. Tutti costoro devono infine firmare l'atto notarile. Nel caso del testamento pubblico, dunque, non solo il testatore beneficia dell'assistenza di un professionista, quale il notaio, particolarmente esperto della materia ereditaria, ma anche dell'obbligo del notaio di conservare il testamento con assoluta diligenza e riservatezza. L'aggettivo «pubblico» non significa infatti che il contenuto del testamento venga in qualche modo divulgato, ma sta a indicare la redazione del testamento da parte di un



pubblico ufficiale (il notaio, appunto), il quale ha un dovere di estrema segretezza circa l'avvenuta redazione del testamento e il suo contenuto. Se il notaio depositario del testamento cessa la sua attività, il testamento viene depositato presso l'archivio notarile.

TESTAMENTO SEGRETO



A cavallo tra testamento pubblico e testamento olografo, il testamento «segreto» è un foglio scritto (a mano o a macchina, non fa differenza) dal testatore, che può essere consegnato al notaio anche in una busta chiusa. Nel momento in cui il testatore affida al notaio il suo testamento segreto (o la busta nel quale è

contenuto), il notaio redige, in presenza di due testimoni, un atto nel quale si documenta il fatto della consegna di questo plico. A differenza dal testamento olografo è dunque consentita la redazione del testamento segreto anche non in forma autografa (si pensi al caso di un testatore che abbia difficoltà a scrivere); inoltre, se il testamento sia chiuso in una busta, il suo contenuto non è conosciuto nemmeno dal notaio e dai testimoni, i quali, in tal caso, sanno quindi solo del fatto che una data persona fisica ha depositato presso il notaio un plico dichiarando che esso reca il proprio testamento. La consegna del testamento al notaio ne garantisce inoltre una conservazione imparziale nel tempo e quindi evita che il plico possa essere smarrito o cadere nelle mani sbagliate, come sarebbe per un testamento che il testatore tenesse in casa tra le proprie carte personali.

...e quando scatta la legge

Senza parenti entro il 6° grado subentra lo Stato

I congiunti più stretti escludono quelli remoti

L'esperienza professionale quotidiana insegna che sono poche le successioni regolate da un testamento, segno che è generalmente apprezzata la disciplina contenuta nel Codice civile per provvedere alla ripartizione tra gli eredi del patrimonio ereditario nel caso in cui appunto manchi un testamento.

Le norme del Codice che disciplinano questa materia, e cioè la devoluzione ereditaria nel caso in cui il de cuius (cioè il soggetto della cui eredità si tratta) non lasci un testamento (oppure ne lasci uno che non contempli tutti i suoi averi), sono definite nei loro insieme come «successione legittima», espressione nella quale l'aggettivo «legittima» indica che è la legge a provvedere all'individuazione degli eredi e alla determinazione di cosa spetta a ciascuno di essi. Si parla anche di successione «intestata», a significare che si tratta di una successione in assenza di testamento.

Si ha dunque successione legittima o intestata sia quando il defunto non lasci alcun testamento oppure lasci un testamento che non contempla tutti i beni a lui appartenuti al momento della sua morte. Si pensi al caso che il testamento, scritto nel 2008, disponga: «lascio a Giovanna la casa di Rimini e a Francesco la casa di Milano»; e che nel 2009, un mese prima di morire, il de cuius avesse acquistato anche una casa a Roma senza riscrivere il testamento. In questa ipotesi dunque le sorti della casa di Roma sono appunto disciplinate dalle regole della successione legittima.

Chi sono i beneficiari di queste regole, in mancanza di una indicazione testamentaria? Il Codice civile, presumendo di interpretare quella che è, nella maggior parte dei casi, la volontà del defunto, stabilisce, in sostanza, che se una persona decede senza la-

sciare testamento, a lui succedono i suoi più stretti congiunti, con la regola che il parente di grado più stretto esclude la successione del parente di grado più remoto. Cioché, se il de cuius lascia ad esempio parenti di terzo grado e di quinto grado, eredi sono quelli di terzo grado mentre quelli di quinto grado restano esclusi dalla successione.

La successione legittima si fonda dunque sulla presunzione che, se il defunto avesse lasciato un testamento, avrebbe molto probabilmente disposto dei suoi beni in favore dei suoi familiari più vicini: si tratta di una presunzione che, fondandosi su un dato oggettivo, quale il grado di parentela, evita a priori il problema di stabilire chi sia maggiormente «degnato di tutela» tra i suoi possibili successori oppure chi sia il soggetto «più meritevole» di conseguire l'eredità. Sarebbe infatti difficile procedere con un metodo diverso, ad esempio, stabilendo caso per caso chi dovrebbe essere il beneficiario dell'eredità tra coloro con i quali il defunto abbia avuto rapporti in vita.

La presunzione che il defunto avrebbe disposto in favore dei suoi familiari se avesse scritto un testamento non può operare però fino a limiti eccessivi, e cioè quando il rapporto di parentela sia talmente labile da far ritenere che nessun contatto vi fosse tra il defunto e i parenti tanto lontani. È quindi per questo motivo che il Codice civile dispone che, se il defunto non ha parenti entro il sesto grado, l'intero suo patrimonio si devolve allo Stato.

Coloro che succedono per successione legittima si dicono «eredi legittimi»; sull'utilizzo di questa espressione bisogna però fare attenzione, in quanto gli eredi legittimi non vanno confusi con i «legittimari», e cioè con coloro cui la legge necessariamente riserva una quota del patrimonio ereditario (detta quota di riserva o quota di legittima) e che possono impugnare le donazioni e le disposizioni testamentarie con le quali il de cuius abbia violato questa riserva.

L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

All'apertura di una successione si tratta di individuare chi sono coloro che subentrano nel patrimonio del defunto. I soggetti indicati dal testamento o dalla legge come beneficiari della successione tuttavia non acquisiscono gli averi del de cuius per effetto della semplice apertura della successione: essi infatti si dicono «chiamati» all'eredità e diventano invece «eredi» veri e propri una volta che essi abbiano effettuato l'accettazione dell'eredità. Divenire eredi di un defunto è infatti una situazione che richiede il consenso di colui che è «chiamato» all'eredità: a parte i possibili profili meramente morali che potrebbero indurre a non divenire eredi di un certo soggetto (si pensi a un delinquente), vi sono da affrontare anche notevoli problemi prettamente giuridici.

Infatti, chi diviene «erede» (a meno che non si ripari con il «beneficio d'inventario») risponde dei debiti ereditari con tutto il proprio patrimonio, e ciò anche oltre il valore dell'attivo ereditario, e quindi la scelta di divenire erede deve essere ben ponderata.

La legge prevede diverse forme di accettazione dell'eredità: l'accettazione esplicita, l'accettazione tacita e l'accettazione per effetto del possesso dei beni ereditari protratto per un certo tempo.

La volontà esplicita
Si ha accettazione esplicita quando la volontà di accettare del «chiamato» sia manifestata in un atto pubblico (ad esempio, un atto notarile) o con una scrittura privata in cui il sottoscrivente esprima la propria volontà di accettare o assuma il titolo di erede.

L'acquisto tacito
L'accettazione tacita si verifica ogni qualvolta il chiamato all'eredità compia un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede. Il caso classico è quello del chiamato che dona o vende un bene compreso nell'asse ereditario: compiendo tale atto egli diviene automaticamente erede in quanto esplicita un'attività che appunto presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che egli non potrebbe compiere se non quale erede del de cuius.

L'erede possessore
L'accettazione dell'eredità può avvenire anche (e anzi questo è il caso sicuramente più frequente) mediante il possesso dei beni ereditari che un «chiamato» all'eredità abbia per un tempo superiore a tre mesi. In altri termini, la legge presume che il chiamato all'eredità, il quale rimanga per più di tre mesi nel materiale possesso dei beni dell'eredità, con tale comportamento esplicito inequivocabilmente la sua volontà di subentrare al defunto nella titolarità del patrimonio ereditario e quindi di acquisire la qualità di erede. Pertanto, visto che, nella normalità dei casi, i chiamati all'eredità sono gli stretti congiunti del de cuius e che quindi costoro, per ragioni di convivenza, sono di regola nel possesso dei beni del defunto stesso, ecco che questo tipo di accettazione è quella più ricorrente.

La rinuncia
Non si deve attendere il passare dei tre mesi per effettuare l'atto di rinuncia all'eredità o per iniziare la procedura di accettazione con il beneficio di inventario. Infatti una volta che si è verificata l'accettazione per effetto del possesso prolungato dei beni ereditari, non è più possibile in alcun modo eliminare l'acquisita qualità di erede. Per questi motivi la rinuncia o l'accettazione con beneficio d'inventario devono essere scelte quando si ha il timore o la certezza che l'eredità sia passiva, ovvero nel caso in cui i debiti del defunto superino le attività.

GLI OBBLIGHI

1 | LE PASSIVITÀ

Il nodo dei debiti tra erede e legatario

Tecnicamente secondo il Codice civile, chi riceve l'intero patrimonio del defunto o una quota di tale patrimonio si dice «successore a titolo universale» o «erede». Chi invece riceve beni determinati si chiama «successore a titolo particolare» o «legatario». Il primo ha ricevuto l'eredità o una quota dei beni del de cuius; il secondo ha ricevuto un legato.

La distinzione tra eredità e legato non ha un rilievo solo teorico, ma ha una grande importanza pratica: e l'aspetto sicuramente più evidente della differenza tra eredità e legato è quello riguardante l'individuazione del soggetto che deve far fronte ai debiti che il defunto ha contratto e non pagato prima del decesso. Infatti, alla morte di una persona, i suoi debiti non vengono cancellati: qualcuno ne dovrà sempre rispondere, altrimenti i suoi creditori ne riceverebbero un ingiustificato danno. Quindi quando un soggetto decede non le sole sue attività ma anche tutte le sue

passività, il suo intero patrimonio, si devolve ai suoi successori. Mentre il legatario subentra solo in uno o più beni determinati dal testatore, l'erede subentra nell'universalità del patrimonio del de cuius o in una quota di esso. Con la conseguenza che il legatario non è tenuto a far fronte ai debiti ereditari, mentre l'erede è obbligato a pagarli nella totalità o in una quota proporzionale alla quota di eredità attribuita. Per esempio nel caso di tre eredi cui l'eredità spetta in ragione di un terzo ciascuno, ai debiti ognuno di essi dovrà far fronte per un terzo. Infatti il patrimonio del de cuius e quello dell'erede diventano un tutt'uno e quindi il creditore del defunto può ottenere soddisfazione delle sue ragioni sia mediante i beni già appartenuti al defunto sia mediante quelli di proprietà dell'erede e che non siano di provenienza ereditaria.

Occorre precisare, peraltro, che il testatore ben può disporre che anche il legatario

debba pagare in tutto o in parte i debiti ereditari: qui la qualità di legatario è assai rilevante, in quanto chi riceva un legato e sia incaricato dal defunto di pagare i suoi debiti, risponde di questi debiti al massimo per un valore pari a quello del legato ricevuto. Ma il valore dei debiti (del cui pagamento sia stato gravato il legatario) che ecceda il valore del legato rispondono, di nuovo, coloro che assumono la qualità di eredi.

L'erede invece, a meno che non abbia accettato con il beneficio d'inventario, risponde dei debiti anche se il loro valore è superiore al valore delle attività che compongono il patrimonio ereditario.

Per evitare di rispondere illimitatamente (e quindi anche con il proprio patrimonio) dei debiti ereditari, pur senza voler rinunciare alla qualità di erede, l'unica strada rimane dunque quella di accettare l'eredità con il «beneficio d'inventario». Questa particolare procedura serve a circoscrivere la responsabilità dell'erede nei confronti dei debitori del de cuius nei limiti delle attività ereditate, in modo che, insomma, non venga intaccato dei debitori del de cuius il patrimonio personale dell'erede stesso.

2 | I REGISTRI

La ricerca dell'atto anche oltreconfine

Per reperire un testamento pubblico o segreto o un testamento olografo depositato fiduciariamente presso un notaio, bisogna interpellare (qualora se ne conosca il nominativo) il notaio depositario oppure, se ha cessato l'attività, l'Archivio notarile dove sono stati trasferiti i suoi atti. Se il testatore non ha lasciato indicazioni sul nome del notaio (una prassi evidentemente sconsigliabile), la ricerca può essere effettuata presso i Consigli notarili competenti per territorio nelle località in cui operava il professionista presso il quale presumibilmente il testatore si è recato.

Un altro sistema di ricerca è quello di consultare il Registro generale dei testamenti, strumento che consente di conoscere se una persona deceduta abbia fatto testamento, in Italia o in uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Basilea. Il registro include: Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi,

Portogallo, Spagna, Turchia e Ucraina. La consultazione di questo registro (che si effettua presso gli Archivi notarili distrettuali esibendo il certificato di morte della persona di cui si ricercano le sue volontà) consente di sapere se il de cuius ha fatto testamento e dove si trova il documento.

Va però precisato che il Registro generale può dare notizia solo dell'esistenza dei testamenti pubblici, dei testamenti segreti e dei testamenti olografi depositati «formalmente» presso un notaio. Quest'ultimo è il caso, infrequente, in cui l'autore di un testamento olografo chiedi al notaio la redazione di un atto di deposito di detto testamento. Il Registro, in altri termini, non fornisce notizia dell'esistenza di altri testamenti olografi, e quindi sia di quelli depositati «fiduciariamente» presso un notaio o ad altro professionista o ad altro soggetto depositario sia di quelli che il testatore abbia tenuto presso di sé, tra le proprie carte.

DAL NOTAIO

1 | I COSTI

Un aiuto per volontà a prova di errore

Non sono proibitivi i costi per avvalersi dell'aiuto di un notaio nella preparazione di un testamento che tecnicamente non solo sia valido ma soprattutto non lasci margini di litigio tra gli eredi. Il caso più semplice è quello in cui la persona si informa della soluzione più equa da adottare senza ledere le quote degli eredi legittimari. Di solito il notaio redige uno «specchietto» con le quote spettanti al congiunto, ai genitori e ai figli. Il soggetto successivamente scriverà di proprio pugno il testamento olografo. «Spesso per questo tipo di assistenza non si fa pagare nulla o ci si limita a poche centinaia di euro» spiega Gabriele Noto, del Consiglio nazionale del notariato con delega alla comunicazione.

Un importo da alcune centinaia a 1.000-1.500 euro - a seconda dei beni in gioco, dalla casa alla piccola attività familiare - può essere richiesto nel caso del testamento pubblico, redatto dal notaio dopo un'analoga forma di

consulenza alla presenza di due testimoni.

Ma quando si tratta di un patrimonio milionario, per esempio strutturato in un'attività imprenditoriale con quote di società e con diversi beni immobili il rapporto di consulenza può anche puntare «su un piano di ripartizione in vita» continua Noto. Qui l'attività di pura consulenza ha un peso preponderante e la parcella può arrivare a qualche migliaio di euro. Per il testamento segreto, formula raramente utilizzata, la parcella è uguale a quella del pubblico.

Per i cittadini che non hanno un notaio di fiducia il Consiglio nazionale promuove gli «sportelli di orientamento». Un servizio gratuito che fornisce informazioni su temi d'interesse notarile. Per maggiori informazioni: <http://www.notaio.it/it/notariato/chi-siamo/consiglio-nazionale-notariato/sportelli-cittadino.html>.

E.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA